



**Sindacato  
Nazionale  
Ragionieri  
Commercialisti**

VERBALE D'ACCORDO SIGLATO IL 28.07.2004 DALLA CONSILP,  
CONFEDERTECNICA E CIPA DA UNA PARTE PER LE LIBERE PROFESSIONI E DA  
FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL E UILTUCS-UIL PER IL RINNOVO DEL C.C.N.L.  
DEI DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI.

## NOVITA'

Nel verbale d'accordo è stata raggiunta un'intesa sui seguenti istituti:

- 1) Relazioni sindacali a livello nazionale.
- 2) Relazioni sindacali a livello decentrato.
- 3) Risoluzione e problematiche connesse all'istituzione della Cassa di Assistenza Sanitaria integrativa (CA.DI.PROF.).
- 4) Classificazione generale dei lavoratori.
- 5) Tabelle retributive con decorrenza 1.07.2004.
- 6) Scatti di anzianità in vigore dal 01.07.2004.

Nella premessa le parti si sono impegnate a definire, entro il 30.05.2005, i restanti istituti inerenti al "Mercato del lavoro" di cui al Dlgs. 276/03, la sfera di applicazione in relazione allo scenario del mondo professionale e l'opportunità di stendere un unico contratto valevole per tutte le professioni, per evitare la confusione che può ingenerarsi dai vari verbali di accordo siglati fuori contratto.

Per la sfera di applicazione le parti hanno confermato che il CCNL si applica a tutte le attività professionali "abilitate, a norma di legge, all'esercizio autonomo della professione". Durante le riunioni in sede di commissione tecnica, si è a lungo dibattuto se estendere o no il CCNL anche alle professioni "non regolamentate". Il consiglio Generale Consilp, ha ritenuto di rinviare la problematica alla stesura del contratto unitario previsto nella premessa.

## RELAZIONI SINDACALI

Nell'Accordo è stata prevista la costituzione dell'ENTE BILATERALE DI SETTORE, con la relativa regolamentazione, anche territoriale, quando saranno organizzate le strutture necessarie.

Il finanziamento dell'ente sarà ottenuto con la contribuzione dello **0,30% della paga base tabellare**, di cui 0,20% a carico dei professionisti e lo 0,10% a carico dei lavoratori.

E' stato inoltre previsto che, nell'occasione della stesura del prossimo CCNL unitario, si preveda la contrattazione di secondo livello sia regionale sia territoriale, nello spirito dell'accordo interconfederale del 23.07.1993.

Per le attività formative sono stati previsti dei congedi specifici con un monte ore da 30 ore a 60 ore, compatibilmente con le esigenze dello studio. La materia sarà regolamentata in ambito del "FONDOPROFESSIONI" recentemente costituito.



Sempre sulla formazione è stata recepita la normativa sugli “STAGES”, per avere a disposizione un ulteriore strumento utile per facilitare l’inserimento di lavoratori nel comparto libero-professionale.

CASSA ASSISTENZA SANITARIA (CA.DI.PROF.)

Con l’atto notarile sottoscritto in data 23 luglio 2003 era stato costituito l’ente per la cassa di assistenza sanitaria denominato CA.DI.PROF.. Per molteplici problemi, non ultimo quello della riscossione delle quote con la convenzione INPS, siamo oggi giunti, finalmente, alla definitiva regolamentazione.

L’accordo del 24 ottobre 2001, modificato dai successivi verbali del 20.03.2002 e 9.07.2003, aveva previsto che i professionisti dovevano accantonare dal 1° marzo 2002 una quota di €12 mensile per ogni dipendente in forza.

Nell’accordo attuale sono state sottoscritte le seguenti decisioni:

- a) Entro il 31 agosto 2004, i professionisti, verseranno a titolo di “UNA TANTUM” l’importo di €24, da calcolarsi per ogni dipendente in forza al 28.07.2004 e pro-quota in relazione all’anzianità maturata nel periodo 1°.03.2002 – 30.06.2004.
- b) Dal 1° luglio 2004 la quota è stata fissata in €13 mensili per 12 mensilità per ogni dipendente, da versarsi trimestralmente al 30.9 e al 31.12.2004.
- c) Fino al 1° gennaio 2005, data in cui partirà la riscossione delle quote tramite la convenzione già sottoscritta con l’INPS, i versamenti sia dell’una-tantum, che delle quote trimestrali di €39, da versare alle date indicate al punto precedente, saranno effettuati sul c/c bancario intestato a:

CA.DI.PROF.

C/o Banca Popolare di Sondrio ag. N. 20 di Roma

C/c n. 000002949X40 – cod. ABI 05696 CAB 03220 CIN M

Nel verbale del 24 ottobre 2001, le parti avevano stabilito che le quote destinate all’assistenza sanitaria, facevano parte dell’aumento salariale e “che tale importo è da considerarsi ricompreso nelle erogazioni di cui al secondo livello di contrattazione previsto dal punto 2, numero 1 –Assesti Contrattuali – dell’Accordo 23 luglio 1993, mantenendone le caratteristiche e le specificità.”

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

In quest’accordo si è faticosamente iniziata la progressiva unificazione dei tre CCNL oggi esistenti (Consilp, Cipa, Confedertecnica) con molteplici problemi legati all’armonizzazione degli istituti.

Per la classificazione del personale sono stati previsti otto livelli, uniformandosi alla Confedertecnica, pur mantenendo le declaratorie precedenti nell’attesa della riconversione del mansionario nei confronti del livello d’inquadramento.

E’ stato previsto, anche, l’inserimento della figura dei “quadri” per l’inquadramento dei lavoratori con funzioni di responsabilità, utilizzando il 1° liv. Super di Confedertecnica.



**Sindacato  
Nazionale  
Ragionieri  
Commercialisti**

## TABELLE RETRIBUTIVE

Con il criterio d'armonizzazione dei tre contratti, l'accordo ha formulato un'unica tabella pur tenendo conto dei diritti derivanti da condizioni di miglior favore, che nella Confedertecnica, per gli importi eccedenti, sono stati specificati nella voce "ad personam".

Le tabelle sono state adeguate, in ossequio a quanto stabilito dall'accordo interconfederale del 23.07.1993, con il recupero della differenza sull'inflazione programmata e quella reale del periodo precedente e aggiungendo l'inflazione programmata del biennio successivo. Il risultato è stato un aumento medio del 5,6% circa sul biennio. Per il 4° livello, preso a base, l'incremento è di €60.

## SCATTI D'ANZIANITA'

E' stata prevista una nuova tabella per gli scatti d'anzianità che matureranno dal 1° luglio 2004, restando inteso che gli scatti già maturati non subiranno alcuna rideterminazione, rimanendo congelati nella cifra maturata al 30.06.2004.

## DECORRENZA E DURATA

La parte normativa avrà decorrenza dal 1° luglio 2004 fino al 30 giugno 2007.  
La parte economica sarà valida dal 1° luglio 2004 al 30 settembre 2005.

**Il Delegato della Commissione Tecnica**

**Rag. LUCIANO MONDUCCI**